

LA FINANZIARIA – ARTICOLO 1

La guida

Comma 294. Taglio

all'accisa. Le eventuali economie derivanti dalla riduzione dell'accisa sono utilizzate per la protezione ambientale e la sicurezza nella circolazione

295-298. Trasporto pubblico locale. Compartecipazione delle**Regioni all'accisa.** Era una

delle richieste «irrinunciabili» posta dalla Conferenza delle Regioni al Governo: il finanziamento strutturale e certo nel tempo del settore del trasporto pubblico locale. Il risultato è stato raggiunto con la compartecipazione alle accise sul gasolio per autotrazione. Per garantire la spesa storica, compreso il recupero del mancato gettito dalla compartecipazione alle accise sul gasolio e sulla benzina che avevano ottenuto negli anni precedenti, e la copertura degli ultimi tre rinnovi contrattuali, le Regioni disporranno ogni anno di 1,7 miliardi. Dall'anno prossimo, inoltre, potranno contare su risorse aggiuntive, per sostenere lo sviluppo del settore garantite da un'ulteriore quota delle accise pari a 244 milioni nel 2008, 260 milioni nel 2009 e 260 milioni nel 2010. Le Regioni incasseranno direttamente ogni mese la quota di risorse che è stata loro attribuita con la tabella allegata alla Finanziaria. Dal 2011 le risorse saranno fissate da un decreto del Ministro dell'Economia d'intesa con le Regioni

294. Nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote di accisa di cui al comma 290 determini economie sulle autorizzazioni di spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, le somme corrispondenti a tali economie, accertate annualmente con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, sono prelevate dalla contabilità speciale di tesoreria n. 1778 «agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio» e versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, a decorrere dal 2008, agli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

295. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, alle Regioni a statuto ordinario è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.

296. La compartecipazione di cui al comma 295 è attribuita mensilmente a ciascuna Regione, per gli anni 2008-2010, nella misura complessiva indicata nella tabella 1 allegata alla presente legge. A decorrere dall'anno 2011 le quote di compartecipazione di ciascuna Regione a statuto ordinario restano determinate nella misura stabilita per lo stesso anno 2011 con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in modo tale che le stesse, applicate ai volumi di gasolio impiegato come carburante per autotrazione erogati nell'anno 2010 in ciascuna Regione, consentano di corrispondere l'importo complessivo come nella citata tabella 1 allegata alla presente legge e quello individuato, a de-

correre dall'anno 2011, in base al comma 302. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di trasferimento delle somme spettanti alle singole Regioni. Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna Regione, a titolo di acconto, le quote mensili determinate ai sensi del primo periodo del presente comma.

297. La compartecipazione di cui al comma 296 sostituisce e, a decorrere dall'anno 2011, integra le seguenti risorse:

a) compensazione della minore entrata registrata relativamente alla compartecipazione dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per un importo annuo pari a 254,9 milioni di euro;

b) trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per un importo annuo pari a 670,5 milioni di euro;

c) compensazione della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per un importo annuo pari a 342,5 milioni di euro;

d) trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo annuo pari a 480,2 milioni di euro.

298. A decorrere dall'anno 2008, al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è attribuita alle Regioni a statuto ordinario una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, ulteriore rispetto a quella prevista ai sensi del comma 297 del presente articolo, determinata nella misura di 0,00860 euro per l'anno 2008, di 0,00893 euro per l'anno 2009 e di

0,00920 euro a partire dall'anno 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali.

299. L'ammontare della quota di compartecipazione di cui al comma 298 è versato direttamente dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario delle somme ad esse spettanti ai sensi del comma 298 è effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburanti, come risultanti dai registri di carico e scarico previsti dall'articolo 25, comma 4, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A decorrere dalla ripartizione relativa all'anno 2011, le somme spettanti alle Regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 299 possono essere rideterminate sulla base dei criteri di commisurazione, da stabilire con decreto del ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze e con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzati a valutare lo stato di adozione e di applicazione, da parte delle Regioni, di quanto stabilito dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 299 e di quelle contenute nel presente comma.

300. È istituito presso il ministero dei Trasporti l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei ministeri Competenti, delle Regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelle regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del

completamento del processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze e con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri e le modalità di monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti locali, nonché le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente alle Camere un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale alle competenti Commissioni parlamentari.

301. A decorrere dall'anno 2008 non può essere previsto alcun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato finalizzato al finanziamento delle spese correnti del trasporto pubblico locale, ivi compresi gli oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti al comparto successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le Regioni a statuto ordinario riversano le risorse destinate agli enti locali entro quattro mesi dalla data della loro acquisizione, ferma restando la possibilità di adottare una modalità di versamento di maggior favore per gli stessi enti locali.

302. Le risorse per i servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, continuano ad essere corrisposte sino a tutto l'anno 2010. Dall'anno 2011 si provvede alla loro sostituzione adeguando le misure della compartecipazione di cui al comma 297; a tal fine, con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro dei Trasporti e con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 15 febbraio 2010, è individuata la somma spettante a ciascuna Regione a statuto ordinario, di cui tenere conto ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 297.

303. Nelle more di un'organica riforma

La guida

Comma 299. Trasporto pubblico locale. Compartecipazione all'accisa. La quota aggiuntiva 2008, 2009, 2010 sarà versata dai soggetti obbligati in un conto aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione tra le Regioni verrà fatta sulla base dei quantitativi di gasolio erogati l'anno precedente. Dal 2011 le somme spettanti saranno stabilite con decreto del ministro dei Trasporti di concerto con l'Economia

300. Trasporto pubblico locale. Osservatorio nazionale. Istituzione dell'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale con una spesa di 2 milioni l'anno a partire dal 2008 per creare una banca dati sul settore. L'Osservatorio presenta un rapporto annuale

301. Trasporto pubblico locale. Contratto nazionale. Dal 2008 non è più previsto alcun finanziamento aggiuntivo a carico dello Stato, compresi gli oneri per i rinnovi dei contratti di lavoro

302. Trasporto pubblico locale. Risorse per i servizi ferroviari locali. Saranno corrisposte sino al 2010, poi saranno sostituite da un'ulteriore compartecipazione all'accisa